

ISIS "Vittorio Fossombroni"

La Valutazione



Tutti ti valutano per quello che appari, Pochi comprendono quello che tu sei.
(Niccolò Machiavelli)

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

La scuola non è un luogo in cui apprendere nozioni, ma un laboratorio dell'apprendimento, che trasmetta ai ragazzi gli strumenti con cui leggere e interpretare il mondo, per imparare ad affrontarlo.

L'ISIS "V.Fossombroni" considera la valutazione come uno strumento utile ad accrescere la consapevolezza dell'esperienza di apprendimento, integrando così momento formativo e momento valutativo.

La valutazione è una parte importante del percorso didattico di ciascuno studente, è il momento in cui, con criteri sistematici, i docenti valutano la performance dei discenti ma anche l'efficacia del loro stesso insegnamento, nonché la qualità dell'offerta formativa della scuola.

È necessario tenere presente che la valutazione tradizionale ha perso via via i tratti di puro giudizio fino a diventare una sorta di supporto al discente per una sua auto-valutazione: si tratta quindi di una valutazione che è di sostegno all'apprendimento. La Nostra Scuola dedica una grande attenzione ai processi valutativi, affinché tra l'azione didattica e le pratiche valutative ci sia interazione, al fine di produrre una crescita delle conoscenze degli allievi e una motivazione all'apprendimento. In una prospettiva di apprendimento attivo entra in gioco ancor di più un "saper volere" che coinvolge significati, motivazioni e volizioni del soggetto (Castoldi M., 2009).

Attraverso l'adozione dei criteri di valutazione il Collegio dei docenti vuole sottolineare l'importanza della qualità dell'insegnamento-apprendimento, dell'adeguamento dell'insegnamento ai diversi bisogni degli studenti e della necessità di stimolare l'abilità degli studenti di "imparare ad imparare" al fine di definire un'ampia serie di indicatori e di "misuratori" dei risultati che aiutino a valutare meglio i processi adottati dal nostro Istituto in una prospettiva di miglioramento dei risultati scolastici dei nostri studenti.

L'obiettivo si sposta dall'accertamento dei livelli di conoscenza alla verifica dei livelli di competenza, intesi come livelli minimi essenziali uguali per tutti, acquisiti dagli studenti, che diventano protagonisti consapevoli del processo valutativo.

Nello specifico il Collegio dei docenti intende dare criteri di valutazione il valore di processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. Tali criteri, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell'offerta formativa mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno

Un'altra importante novità a cui porre attenzione riguarda il voto di profitto conseguito in **Educazione Civica**; infatti, nel caso di voto inferiore ai sei decimi, in analogia alle altre discipline, nel II grado opera l'istituto della sospensione del giudizio. In questo caso l'accertamento "del recupero delle carenze formative relative all'Educazione civica è affidato, **collegialmente**, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto"

Quadro Normativo di riferimento

La valutazione nel secondo ciclo di istruzione è effettuata secondo quanto previsto:

- * dal Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
- * dal DPR dell'8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 6 e l'art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;
- * dall'Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l'art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;
- * dalla Legge dell'8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero
- * dal Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- * dal Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
- * dall'Ordinanza Ministeriale n°92 prot. n. 11075 del 5.11.2007;
- * dall'art. 4 del DPR n. 122/2009 recante norme sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- * dalla Nota prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;
- * dalla Legge 8 ottobre 2010, n.170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- * dal D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 ed allegate linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento
- * dal dlgs 62/2017 norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- *OM del 16/05/20 valutazione finale degli alunni a.s.19/20

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SENZA SOSPENSIONE DI GIUDIZIO

(tutte le classi)

Può essere ammesso alla classe successiva **SENZA SOSPENSIONE DI GIUDIZIO**, lo studente che presenta valutazioni almeno sufficienti in tutte le discipline e nel comportamento, ovvero, lo studente che, pur presentando un'insufficienza lieve in una sola disciplina, a giudizio del Consiglio di classe, sia in possesso di capacità, attitudini e competenze tali da consentirgli di recuperare autonomamente le lievi carenze formative.

In tal caso, devono essere presenti alcuni indicatori di positività, quali:

- processo di crescita progressiva della personalità dell'alunno
- accettabilità del livello di acquisizione di un metodo di studio
- impegno nello studio e grado di interesse per i contenuti disciplinari
- risultati positivi conseguiti nell'attività di sostegno e recupero e negli interventi educativi in attività curricolari ed extracurricolari
- attiva partecipazione al dialogo educativo della classe

SOSPENSIONE DI GIUDIZIO PRIMO BIENNIO

Nello scrutinio finale il Consiglio di classe determina la **SOSPENSIONE DI GIUDIZIO** dello studente che ha conseguito:

- al massimo 3 (tre) valutazioni insufficienti, di cui 2 gravi (valutazione $\leq 4/10$) ed 1 lieve (valutazione $=5/10$), a prescindere dal tipo di discipline;
- al massimo 4 (quattro) valutazioni insufficienti, ma tutte lievi (valutazione $=5/10$), a prescindere dal tipo di disciplina.

La **SOSPENSIONE DI GIUDIZIO** deve essere corredata, comunque, dal parere del Consiglio di Classe che l'allievo sia in possesso di capacità, attitudini e competenze tali da consentirgli di organizzare in modo autonomo il proprio studio, seguendo le indicazioni dei docenti, ovvero sia in grado di recuperare lo svantaggio scolastico nel corso del periodo estivo, anche avvalendosi di opportuni interventi didattici ed educativi programmati dall'Istituto.

In tal caso, devono essere presenti alcuni indicatori di positività, quali:

- possibilità di raggiungere, anche parzialmente, gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline
- possibilità di seguire i programmi, anche personalizzati, nell'anno successivo
- attiva partecipazione al dialogo educativo della classe.

SOSPENSIONE DI GIUDIZIO SECONDO BIENNIO

Nello scrutinio finale il Consiglio di classe determina la SOSPENSIONE DI GIUDIZIO dello studente che ha conseguito:

- al massimo 3 (tre) valutazioni insufficienti, di cui 2 gravi (valutazione $\leq 4/10$) ed 1 lieve (valutazione $=5/10$), a prescindere dal tipo di discipline.

La SOSPENSIONE DI GIUDIZIO deve essere corredata, comunque, dal parere del Consiglio di Classe che l'allievo sia in possesso di capacità, attitudini e competenze tali da consentirgli di organizzare in modo autonomo il proprio studio, seguendo le indicazioni dei docenti, ovvero sia in grado di recuperare lo svantaggio scolastico nel corso del periodo estivo, anche avvalendosi di opportuni interventi didattici ed educativi programmati dall'Istituto.

In tal caso, devono essere presenti alcuni indicatori di positività, quali:

- processo di crescita progressiva della personalità dello studente
- possibilità di raggiungere, anche parzialmente, gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline
- possibilità di seguire i programmi, anche personalizzati, nell'anno successivo
- attiva partecipazione al dialogo educativo della classe.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA I E II BIENNIO

Non viene ammesso alla classe successiva l'alunno che presenta diffuse e/o gravi insufficienze nelle discipline, nel numero superiore a quello definito dal Collegio Docenti per la determinazione del giudizio sospeso, anche in considerazione del numero delle materie con carenze per livello (lieve e grave) e che, a parere del Consiglio di Classe, non sia ritenuto in grado di recuperare, nel periodo estivo, le carenze formative evidenziate.

A tale scopo si prendono in considerazione i seguenti indicatori di segno negativo:

- Metodo di studio
- Persistenza delle carenze pregresse
- Insufficienze diffuse e/o gravi
- Impegno discontinuo o frammentario o selettivo
- Iniziative di sostegno/recupero con esiti negativi
- Mancato conseguimento degli obiettivi minimi nelle discipline con carenze
- Giudizio di preparazione non idonea al proficuo proseguimento degli studi nella classe successiva

Per l'ammissione alla classe successiva la studentessa o lo studente **deve avere conseguito almeno 6 decimi** in tutte le discipline e nel comportamento, e avere rispettato il monte ore obbligatorio di frequenza che varia in base ai diversi indirizzi di studio. Anche in questo caso il collegio dei docenti individua le eventuali deroghe motivate per casi eccezionali legati anche alla situazione pandemica.

Altro motivo di non ammissione alla classe successiva, può derivare dall'irrogazione di **sanzione disciplinare** di non ammissione allo scrutinio, così come previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

AMMISSIONE ESAMI DI STATO

Può essere ammesso all'Esame di Stato lo studente che, a giudizio del Consiglio di Classe, anche con decisione assunta a maggioranza, abbia complessivamente raggiunto una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l'Esame di Stato, a fronte dell'impegno profuso nell'intero anno scolastico, valutate complessivamente sufficienti le sue capacità, conoscenze e competenze acquisite nell'intero ciclo di studi, anche in considerazione delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare le proprie carenze formative.

NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

Esaminati tutti gli elementi, in particolare le valutazioni periodiche, l'andamento dell'intero anno scolastico, gli interventi ricevuti a favore nel corso dell'anno, viste le insufficienze che permangono nelle materie, visto il curriculum scolastico dello studente, tenuto presente ogni elemento a disposizione, tra cui il livello di partecipazione al dialogo educativo, qualora il Consiglio di Classe riconosca una preparazione non sufficiente e non idonea ad affrontare l'Esame di Stato, per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi indicati nella programmazione didattico-educativa, non ammette lo studente all'Esame di Stato.

A tale scopo si prendono in considerazione i seguenti indicatori di segno negativo:

- Persistenza delle carenze pregresse
- Insufficienze diffuse e/o gravi
- Impegno discontinuo o frammentario o selettivo
- Mancato conseguimento degli obiettivi minimi nelle discipline con carenze
- Giudizio globale di preparazione non idonea all'ammissione all'Esame di Stato.

Per gli alunni stranieri si adottano le seguenti procedure e criteri, tenuto conto dei tempi di ingresso in Italia, il livello di alfabetizzazione di L2, secondo le Linee Guida Miur,

C.M.n.24 del 01/03/2006: "per apprendere la lingua dello studio, -omissis -, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche"

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SENZA SOSPENSIONE DI GIUDIZIO (solo per alunni primo biennio)

Si distinguono due situazioni - studenti di prima alfabetizzazione - NAI -

Considerata la predisposizione di un percorso personalizzato con PSP biennale (Piano di Studi Personalizzato), l'allievo straniero con difficoltà linguistiche che non gli consentono di svolgere la normale programmazione delle discipline sarà valutato considerando che per un primo periodo può essere sospesa la valutazione per gli alunni NAI, con l'obbligo di dilazionare i tempi e calibrare la programmazione per ogni disciplina, selezionando i nuclei fondamentali delle discipline.

La valutazione focalizza le potenzialità ed i traguardi raggiunti dallo studente, al termine dell'anno scolastico, tenendo conto del gap linguistico, del lavoro svolto nel laboratorio di L2, delle potenzialità e dei progressi nell'apprendimento delle diverse discipline.

Pertanto può essere ammesso all'anno successivo senza sospensione di giudizio, l'alunno straniero NAI dovrà essere in possesso dei seguenti indicatori di positività:

1. assiduità nella frequenza scolastica
2. impegno e continuità nella partecipazione alle attività organizzate nel laboratorio di Italiano L2, attestati dal docente specializzato
3. progressivo recupero di capacità, attitudini e competenze
4. comportamento corretto e disponibilità al dialogo educativo - studenti di livello di alfabetizzazione intermedio (A1 e successivi)

Per essere ammesso all'anno successivo senza sospensione di giudizio, l'alunno straniero dovrà essere in possesso dei seguenti indicatori di positività:

1. assiduità nella frequenza scolastica
2. impegno costruttivo rispetto ai contenuti, agli obiettivi essenziali disciplinari e alle strategie didattiche previsti dal PSP
3. acquisizione di accettabili modalità espositive ed espressive
4. comportamento corretto e disponibilità al dialogo educativo

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SENZA SOSPENSIONE DI GIUDIZIO (Solo alunni secondo biennio)

Per gli studenti di livello di alfabetizzazione intermedio (A1 e successivi), si determina la SOSPENSIONE DI GIUDIZIO, con l'indicazione di selezionare le priorità di recupero, fino a un massimo di 2 materie.

Gli studenti devono, comunque, essere invitati alla frequenza dei corsi integrativi estivi anche nelle altre materie insufficienti.

L'alunno straniero dovrà essere in possesso dei seguenti indicatori di positività:

1. assiduità nella frequenza scolastica

2. impegno costruttivo rispetto ai contenuti disciplinari e alle strategie didattiche previsti dal PSP
3. acquisizione di accettabili modalità espositive in italiano L2

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (Alunni stranieri I e II biennio)

Non è ammesso alla classe successiva, l'**alunno straniero di livello prima alfabetizzazione** - NAI - che presenta un quadro di generale criticità in riferimento agli obiettivi del PSP.

A tal proposito si prendono in considerazione i seguenti indicatori di segno negativo:

1. risultati negativi nel laboratorio di Italiano L2
2. mancanza di motivazione ed impegno
3. frequenza saltuaria
4. mancata disponibilità al dialogo educativo.

Non è ammesso alla classe successiva l'**alunno straniero di livello di alfabetizzazione intermedio (A1 e successivi)** che presenta uno o più elementi negativi rispetto agli obiettivi indicati nel PSP;

a tale proposito si prendono in considerazione i seguenti indicatori:

1. gravi difficoltà nella lingua della comunicazione, accertate dal docente di L2
2. scarso impegno
3. scarsa frequenza
4. mancata disponibilità al dialogo educativo.

AMMISSIONE ESAME DI STATO ALUNNI STRANIERI

Sono ritenuti validi i medesimi criteri di ammissione per gli studenti di nazionalità italofona, tenendo conto : 1. del periodo di permanenza in Italia dello studente
2. della necessità di documentare il percorso individualizzato che ha seguito

NON AMMISSIONE ESAME DI STATO ALUNNI STRANIERI

Sono ritenuti validi i medesimi criteri di ammissione per gli studenti di nazionalità italofona, tenuto conto del percorso personalizzato dello studente.

ALUNNI CON DSA E BES

Per gli alunni con DSA, si adottano gli stessi criteri adottati per tutti gli altri studenti, tenuto conto:

- del Piano didattico personalizzato, con le relative strategie compensative e strumenti dispensativi
- degli esiti delle prove delle verifiche, tenuto conto dei processi più che dei prodotti
- dei progressi e livello di superamento delle difficoltà nelle discipline interessate
- dell'interesse e della partecipazione al dialogo educativo
- dell'autonomia e del metodo di studio.